


...qui CNO.....

Informazioni e notizie dal Consiglio Nazionale dell'Ordine

Rubrica a cura del Consigliere nazionale **Francesco Duraccio(*)**



n.23 - 27. 5. 2015

Carissimi colleghi

In questo numero desidero fornirvi un'informativa dettagliata e complessiva sull'**operazione Microcredito** su cui è incentrata l'attenzione dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

Per operazioni di Microcredito si intendono operazioni finanziarie di piccola entità destinate a piccoli imprenditori o professionisti, che hanno difficoltà di accesso al credito per assenza di garanzie, collocate di solito nella fase di avvio dell'attività.

Tra le varie iniziative di Microcredito esistenti spicca sicuramente quella di livello nazionale disciplinata dal decreto del MEF n. 176 del 17.10.2014 e gestita dal MiSE.

Detta operazione è finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con uno stanziamento annuale massimo di 30 milioni di euro e da altri soggetti pubblici, enti o cittadini, tra cui il MoVimento 5 stelle ha versato circa 10 milioni di euro derivanti dagli stipendi rinunciati dai relativi parlamentari.

Con tale intervento, in sostanza, lo Stato, ovvero il MiSE, funge da garante dell'imprenditore o del professionista, nei confronti del soggetto finanziatore, consentendo l'erogazione del finanziamento, che in ogni caso, non è a fondo perduto ma a titolo oneroso.

L'operazione Microcredito deve essere correttamente inquadrata tra le molte iniziative - alcune di recentissima istituzione e poco conosciute - che rappresentano **azioni di politica attiva del lavoro volte a sostenere l'imprenditorialità e/o l'autoimprenditorialità come forma di impiego**, talvolta alternativa all'occupazione subordinata. In ciò, principalmente, si configura l'interesse della Categoria dei Consulenti del Lavoro nell'essersi impegnata in una massiva e capillare attività informativa e divulgativa.

Illustrazione dell'operazione Microcredito

Di seguito espongo le caratteristiche dell'operazione.

Gestione delle risorse

Le risorse annualmente stanziare dal MiSE o volontariamente da altri soggetti vengono versate in un'apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96- la cui gestione è affidata ad un RTI, la cui capofila mandataria è il Mediocredito Centrale. Il fondo, è soggetto ad un sistema di autoalimentazione annuale.

L'intervento sulle operazioni di microcredito è, dunque, incastonato nell'operatività generale del Fondo di garanzia delle PMI. Da ciò, quindi, discende che si applicano le regole generali del fondo stesso in relazione ai beneficiari finali, alle attività ammissibili ed al regime di agevolazione. Per tale motivo alcune previsioni del decreto del MEF n. 176 del 17.10.2014 non sono operative. Una per tutte la promozione dell'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Caratteristiche delle operazioni di Microcredito

- L'Assenza di garanzie reali in capo all'utente finale;
- Il fondo del Microcredito in sostituzione delle "garanzie reali" **copre l'80% delle somme finanziate;**
- Il Fondo del microcredito garantisce le somme erogate **senza la valutazione economico-finanziaria** del Gestore del Fondo, pertanto né all'atto dell'istanza di prenotazione della garanzia né all'atto della presentazione della domanda sarà necessaria la predisposizione di un progetto imprenditoriale o business plan;
- La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito;
- Erogazione di almeno due **Servizi ausiliari** di assistenza e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.

Destinatari delle operazioni

La garanzia del Fondo PMI **non opera nei confronti di persone fisiche** (quindi aspiranti imprenditori o professionisti) ma esclusivamente di soggetti che all'atto della presentazione dell'istanza siano già iscritti al Registro delle Imprese o iscritti agli Ordini professionali ed in possesso della partita IVA :

- 1. Professionisti** (iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell'apposito elenco tenuto dal MiSE) e **Imprese individuali** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

2. Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque **ESCLUSE** le imprese che al momento della richiesta presentino, **anche disgiuntamente** uno tra i seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;**
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;**
- c) avere, un livello di indebitamento superiore a **100.000 Euro.**

Entità dei finanziamenti

I finanziamenti non possono eccedere il limite di euro **25.000** per ciascun beneficiario. Il limite **può essere aumentato di euro 10.000**, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il pagamento puntuale di almeno le ultime **sei rate** pregresse;
- b) lo sviluppo del progetto finanziato, **attestato dal raggiungimento di risultati intermedi** stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto **un nuovo finanziamento** per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti deve avvenire in massimo 7 anni e con rate trimestrali.

La normativa non prevede l'applicazione di **tasso di interesse calmierato**, così come per i finanziamenti finalizzati all'inclusione sociale e finanziaria. Il tasso di interesse, quindi, per le operazioni di microcredito alle imprese, dovendo includere anche il costo dei servizi ausiliari, potrà essere più alto.

Finalità dei finanziamenti

I finanziamenti possono essere richiesti per fronteggiare esigenze finanziarie connesse all'ordinaria attività aziendale, non è dunque richiesto un *quid pluris* o un nuovo progetto o idea imprenditoriale.

La concessione di finanziamenti è finalizzata, come prevede il decreto, anche alternativamente:

- a) **all'acquisto di beni**, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di **servizi strumentali** all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- b) a fronteggiare la **retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori**;
- c) al **pagamento di corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

Servizi Ausiliari

Le operazioni di microcredito, come detto, sono caratterizzate dall'obbligo per il soggetto finanziatore di offrire al beneficiario, direttamente o tramite soggetti specializzati, **almeno due dei seguenti servizi ausiliari** di assistenza e monitoraggio:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività';
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività';
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Regime di aiuti

L'utilizzo delle regole generali del Fondo di Garanzia per le PMI comporta l'assoggettamento della garanzia al regime di agevolazione **de minimis**. Nello specifico l'ESL(Equivalente Sovvenzione Lordo) è pari ad una percentuale tra l'8 e il 9% dell'importo

garantito. Ad esempio in caso di garanzia di 20 mila euro (l'80% di un finanziamento del valore di 25 mila euro) il valore dell'agevolazione ai fini del *de minimis* sarà pari circa a 1.750 euro sui 200.000 euro massimi nel triennio previsti dalla regola.

Procedura operativa:

Viste le caratteristiche dell'operazione vi riepilogo di seguito la procedura da seguire per la richiesta della garanzia, illustrata con la scheda di prodotto da parte del Gestore del Fondo delle PMI, con l'indicazione anche dell'operatività dei Consulenti del Lavoro.

Fase 1. I professionisti o microimprenditori interessati possono recarsi presso il Consulente del Lavoro più vicino, consultando l'apposito elenco presente sulla [pagina speciale dedicata al microcredito](#) del sito del Consiglio nazionale, per verificare il possesso dei requisiti normativi previsti. I Consulenti del Lavoro si sono resi disponibili gratuitamente a seguire i soggetti interessati nella fase di presentazione della domanda di prenotazione della garanzia – **che potrà avvenire sia direttamente ad opera del soggetto richiedente, che per il tramite di un Consulente del Lavoro.** La scheda operativa predisposta dal Gestore del Fondo, accogliendo la richiesta della Fondazione Studi, ha previsto, infatti, che la persona che si accredita per presentare la domanda di prenotazione può anche non appartenere all'impresa richiedente;

Fase 2. Verificato positivamente il possesso dei requisiti **è consigliabile che il soggetto interessato, individui, anche prima della prenotazione, un operatore di Microcredito** (Banca o intermediario finanziario vigilato) organizzato per fare operazioni di Microcredito o che, comunque, sia interessato a tali attività, al fine di valutare in anticipo il tipo di finanziamento più consono alle proprie esigenze ;

Fase 3. Start day. Dal 27 maggio 2015, dopo la pubblicazione della circolare n. 8 da parte del Gestore del Fondo, il richiedente (potenziale beneficiario) potrà procedere telematicamente alla prenotazione della garanzia - tramite il Consulente del Lavoro ovvero accreditandosi direttamente nella [sezione Microcredito](#) del sito www.fondidigaranzia.it - compilando i campi richiesti. Per l'accreditamento (anche per il Consulente del Lavoro che voglia operare per conto dei richiedenti): nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e.mail, numero di telefono. Per la prenotazione della garanzia: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, indirizzo email dell'impresa o del professionista richiedente ed importo dell'operazione di Microcredito (del finanziamento che si intende richiedere e non dell'importo della garanzia, quindi fino ad un massimo 35 mila euro);

Fase 4. Il sistema informativo del Fondo rilascerà, all'atto della prenotazione una ricevuta con un codice identificativo(voucher)e la relativa conseguente ricevuta di avvenuta prenotazione delle risorse;

Fase 5. Il beneficiario dovrà dunque recarsi, munito del codice identificativo e della ricevuta rilasciata dal sistema, presso l'operatore di Microcredito prescelto ed individuato

il quale dovrà entro cinque giorni lavorativi successivi, a pena di decadenza, confermare la prenotazione. Anche per questo motivo si suggerisce la preventiva individuazione dell'operatore di Microcredito;

Fase 6. Avvenuta la conferma della prenotazione, decorrono 60 giorni entro i quali bisogna procedere alla definitiva richiesta di garanzia da parte dell'operatore di Microcredito. Decorso invano detto termine la prenotazione decade. Solo dopo quest'ulteriore passaggio si potrà procedere alla stipula del contratto di finanziamento. In questa fase, inoltre, il soggetto che richiede il finanziamento dovrà valutare con l'operatore di Microcredito l'eventuale necessità di un progetto economico e finanziario (business plan o relazione sull'organizzazione imprenditoriale) ai soli fini del contratto di finanziamento. Detta documentazione potrà essere prodotta, in totale autonomia o, in caso di necessità, in collaborazione con il consulente.

Approfondimento

Le garanzie sulle operazioni di Microcredito saranno **concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo PMI**, delle quali quelle individuate dall' articolo 6, del DM 24 dicembre 2014 (la c.d. *quota di destinazione*, vale a dire i 30 milioni di euro per il 2015 più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni tra cui le indennità dei parlamentari del MoVimento 5 stelle) rappresentano un "di cui". Tuttavia, **solo a valere sulla quota di destinazione si potranno effettuare le prenotazioni on line**. Ciò vuol dire che potrà accadere che per effetto di un massiccio ricorso alla prenotazione, la procedura *on line* potrà essere sospesa per essere successivamente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate. Nel caso di sospensione della procedura di prenotazione *on line*, **le domande di garanzia sulle operazioni di Microcredito presentate dagli intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal Gestore del Fondo PMI**. Dunque, non è obbligatoria la preventiva prenotazione della garanzia né necessaria la corsa all'accaparramento delle risorse, concretizzandosi più correttamente uno "**Start day**" piuttosto che un "click day".

Criticità

Nell'elenco degli operatori accreditati ad effettuare operazioni di microcredito, presente nell'apposita sezione del sito fondidigaranzia.it, sono inserite le banche e le finanziarie vigilate aventi i requisiti per operare con il Fondo PMI. La presenza dell'intermediario nell'elenco non garantisce, però, che lo stesso sia organizzato per fare operazioni di Microcredito né che sia interessato a tali attività.

Si riscontrano, pertanto, notevoli difficoltà da parte degli imprenditori e professionisti interessati a rintracciare operatori disponibili.

La maggior parte degli operatori contattati hanno rappresentato di non essere interessati ad operare in tale ambito in quanto non sono in grado di erogare al soggetto finanziato i

due servizi ausiliari, da scegliere tra quelli elencati nel decreto del MISE. Parimenti hanno espresso perplessità nell'affidare l'esecuzione di tali servizi a terzi soggetti specializzati, ricadendo, comunque, su di loro la responsabilità del servizio.

Tuttavia, dopo le iniziali esitazioni cominciano ad arrivare le prime disponibilità, da parte degli Istituti di Credito (l'elenco è disponibile sul sito www.consulentidellavoro.it),

Per qualsiasi altra informazione o necessità non esitate a contattarmi.

Alla prossima...

Cordialità

Francesco Duraccio



(*) quanto contenuto nella presente informativa è frutto del pensiero dello scrivente e non è, quindi, vincolante per il Consiglio Nazionale. La Rubrica, in ogni caso, è dedicata a soli Consulenti del Lavoro e potrà essere divulgata, oltre che dallo scrivente, esclusivamente dai Consigli Provinciali e dalle UP ANCL interessate. Qualsiasi altro mezzo o modalità di diffusione, nonché la riproduzione, anche parziale, sono vietati.